

CAMERA DEI DEPUTATI N. 52

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, TREMAGLIA, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, DE MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 12 luglio 1983

**Estensione del trattamento di pensione sociale
ai cittadini italiani residenti all'estero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione della concessione della pensione sociale ai cittadini italiani, privi di altro reddito o di mezzi di sussistenza, che risiedono all'estero, è da tempo sostenuta dal MSI-destra nazionale e, particolarmente, venne proposta all'attenzione del Governo nella seduta del 22 ottobre 1976 durante la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977.

In quella occasione, il deputato Tremaglia presentò un ordine del giorno che

diceva: « La Camera, nella osservanza e nel rispetto dei principi della giustizia sociale e della parità costituzionale dei cittadini, invita il Governo a corrispondere agli italiani residenti all'estero, che sono privi di reddito e di mezzi di sussistenza e che rientrano nei casi previsti dalla legge, la pensione sociale con eguaglianza di trattamento a quanti si trovano in Italia nelle loro stesse condizioni economiche... ».

A questo ordine del giorno rispose, a nome del Governo, l'allora sottosegretario

di Stato per gli affari esteri, onorevole Radi, che testualmente disse: «...il problema della pensione sociale degli italiani all'estero costituisce, da tempo, oggetto di particolare attenzione da parte del Governo. Sullo stesso si è ampiamente discusso in seno alla conferenza per l'emigrazione. Il Governo quindi... lo accetta come raccomandazione».

Abbiamo inteso ricordare questi precedenti soprattutto per dimostrare che si tratta di una questione non nuova, già dibattuta, presente « alla particolare attenzione » del Governo che ebbe ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno del MSI-destra nazionale.

Ma da quella seduta dell'Assemblea della Camera il tempo è abbondantemente trascorso e, pur osando pensare che la questione anche durante questi anni sia stata sempre presente all'attenzione del Governo, dobbiamo constatare che la raccomandazione non si è trasformata nell'unico strumento adeguato per una sua soluzione, cioè in un apposito disegno di legge.

Abbiamo, quindi, inteso rompere gli indugi e sostituirci alla inattività del Governo proponendo la presente proposta di legge direttamente alla « attenzione » della Camera in modo da definire questa annosa ed anche sconcertante questione.

Il termine « sconcertante » è stato da noi volutamente usato in quanto non riusciamo a comprendere la *ratio* per la quale dei cittadini italiani trasferitisi all'estero non debbano godere dei benefici che — a parità di condizioni soggettive — avrebbero avuto ogni diritto al loro godimento se si fossero trovati in Italia.

La quasi totalità dei nostri connazionali all'estero vi si è recata perché spinta

dalla necessità di trovare un lavoro non altrimenti reperibile in Patria. Essi sono stati indotti a passare la frontiera da uno stato di necessità personale o delle loro famiglie e, decisioni del genere, non si prendono mai a cuor leggero di fronte all'ignoto cui si va incontro ed a quanto volontariamente si abbandona.

In mezzo alla massa di cinque milioni di cittadini italiani che risiedono all'estero, vi sono parecchi privi di reddito, senza mezzi di sussistenza. Ebbene, la pensione sociale, istituita proprio per sovvenire nel minimo questi casi, ad essi non viene concessa perché si trovano oltre frontiera.

Ora, la legge 21 luglio 1965, n. 903, non discrimina in alcun modo fra cittadini residenti in Italia o all'estero, per cui la differenziazione è avvenuta attraverso una errata interpretazione della legge a livello amministrativo con applicazione restrittiva non prevista né voluta dal legislatore.

Conseguentemente, con la presente proposta di legge, intendiamo in primo luogo sostituirci alla protratta e non giustificata inattività del Governo; in secondo luogo sanare un arbitrio interpretativo in sede di applicazione delle norme; in terzo luogo dare un sia pur inadeguato — perché minimo nella sua sostanza — riconoscimento al non fortunato impegno di tanti italiani in terra straniera che non può né deve restare ignorato attraverso l'illegittimo operato di organi amministrativi.

È evidente che l'onere di questa legge, per la sua concreta socialità, deve far carico a tutta la collettività del nostro paese e quindi i fondi necessari debbono essere erogati dallo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il trattamento di pensione sociale stabilito dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, alle condizioni ivi previste, è esteso con decorrenza dal 1° gennaio 1979, ai cittadini italiani privi di reddito e di sussistenza, residenti all'estero.

ART. 2.

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'ambito del Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, è acceso il conto per le pensioni sociali dei cittadini italiani residenti all'estero.

ART. 3.

Ai fini della presente legge, lo Stato italiano provvede annualmente alla intera copertura del conto con propri stanziamenti iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 4.

Ciascun cittadino italiano residente all'estero, documentando la mancanza di reddito e di mezzi di sussistenza, presenta domanda su carta libera all'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite la più vicina rappresentanza consolare-diplomatica italiana che, compiuti gli accertamenti, la inoltra con proprio parere e, nel contempo, predispone per ogni circoscrizione un apposito registro con le indicazioni essenziali per la individuazione del soggetto e della decorrenza del provvedimento concessivo.